

STATUTO

**DL SERVICES SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORTINO TE FRAZIONE CUNETTA
1

Numero REA: TE - 166588

Codice fiscale: 01949880676

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 47.208 RACCOLTA N. 18.937		
STATUTO DELLA SOCIETÀ		
"DL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" a r.l.		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
ART. 1		
DENOMINAZIONE		
E' costituita la società cooperativa denominata "DL SERVICES		
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" a r.l..		
ART. 2		
SEDE		
La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Cortino (TE).		
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-		
presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere i-		
stituite o soppresse con semplice decisione dell'organo ammi-		
nistrativo.		
ART. 3		
DURATA		
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicem-		
bre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più		
volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tem-		
po indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di reces-		
so dei soci.		
TITOLO II		
MODELLO SOCIETARIO		

	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la discipli-	
	na prevista dal codice vigente in materia di società coopera-	
	tive.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno appli-	
	cazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	3. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	

	La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente,
	nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni
	lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale con-
	dizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio eviden-
	ziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è supe-
	riore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del
	lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9.
	ART. 6
	SCOPO E OGGETTO
	La cooperativa opera senza finalità lucrative.
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei
	soci, ha per oggetto diretto e mediante appalti e convenzioni
	con enti pubblici e con soggetti privati in genere, lo svolgi-
	mento delle attività d'impresa indicate, finalizzate all'inse-
	rimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone
	svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della
	legge 381/91 e in particolare la Cooperativa ha come oggetto:
	1) Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per
	la lucidatura e affini anche per il tramite di distributori
	automatici;
	2) commercio al dettaglio di prodotti in genere di mercatini
	dell'usato/antiquariato);
	3) Commercio al dettaglio di prodotti via Internet;
	4) Attività di pulizia edifici, condomini, appartamenti pub-
	blici e privati, negozi, alberghi, musei, piazzali e reparti

	industriali, locali e aree in genere, sia generali che specia-
	li, di magazzini e piazzali, compreso rifacimento letti, ve-
	trate, pulizia di mezzi di trasporto di qualunque tipo e gene-
	re, gestione autolavaggi;
	5) Attività sportive, creative, artistiche e di intrattenimen-
	to: ludoteche, centri giochi, spazi verdi attrezzati al gioco,
	attività ricreative, centri estivi, colonie marine e montane,
	campeggi, laboratori, corsi, visite guidate, mostre, fiere,
	cinema, teatro, manifestazioni ed eventi in genere, servizi di
	doposcuola, in via autonoma o in collaborazione con enti, sia
	pubblici, sia privati, spettacoli musicali, radiotelevisivi e
	concerti, cineforum, mostre e fiere, manifestazioni sportive e
	culturali, nonchè cura, manutenzione e gestione di siti natu-
	ralistici e beni culturali pubblici e privati;
	6) Servizi di baby-sitter a domicilio;
	7) Servizi di cucina e refettorio, compreso la distribuzione
	dei pasti, nonchè servizi di lavanderia e stireria, presso ca-
	se di riposo, plessi scolastici, aziendali, turistici e di o-
	gni altro genere;
	8) Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non;
	9) Somministrazione alimenti e bevande anche a mezzo di di-
	stributori automatici;
	10) Servizi per l'ambiente in genere ed in particolare per la
	gestione di parchi nazionali, aree protette, aree attrezzate
	per il turismo, per la raccolta differenziata di ogni tipo di

	rifiuto solido urbano attraverso apposite attrezzature, per la
	vigilanza campestre, venatoria ed ecologica;
	11) Servizi di realizzazione, manutenzione e pulizia di giar-
	dini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, ma-
	nutenzione di strade, custodia di aree verdi, lavori di siste-
	mazione agraria e forestale, parchi ed ogni attività relativa
	al verde pubblico e privato;
	12) Servizi di custodia e vigilanza di immobili pubblici e
	privati, compreso quella di musei, pinacoteche, biblioteche e
	simili, nonchè di mostre ed esposizioni, centralino e portine-
	ria;
	13) Organizzazione e gestione di conferenze, convegni, corsi
	di formazione e di aggiornamento professionale a favore di di-
	pendenti, enti ed imprese anche in collaborazione con enti
	pubblici e privati;
	14) Servizi di affissione, di facchinaggio, di guardiania, cu-
	stodia di parcheggi, spiagge;
	15) Gestione di servizi di trasporto merci in conto proprio e
	per conto di terzi, la gestione di servizi trasporto persone
	mediante linee di trasporto urbano ed extraurbano, attività di
	noleggio con conducente mediante autovetture, minibus ed auto-
	bus, trasporto scolastico e sorveglianza sugli scuolabus, tra-
	sporto turistico, anche per conto di Comuni;
	16) Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri
	servizi di supporto alle imprese: gestione ed organizzazione

	di centri servizi di informatizzazione e banche dati - centri
	elaborazione dati, attività dei call-center, internet-point,
	consulenze aziendali in materia fiscale, amministrativa, lega-
	le, informatica e del lavoro per il tramite di professionisti
	abilitati;
	17) Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour
	operator e servizi di prenotazione e attività connesse: idea-
	re, promuovere, produrre, organizzare, realizzare, commercia-
	lizzare e gestire pacchetti turistici, viaggi e soggiorni, vi-
	site accompagnate e/o guidate, rappresentanze turistiche;
	18) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: orga-
	nizzare e gestire strutture pubbliche e/o private per conto
	proprio e/o per conto di terzi, centri polivalenti multifun-
	zionali, strutture turistico ricettive, alberghiere, ostelli e
	case per la gioventù, case per vacanze, stabilimenti balneari,
	campeggi, punti ristoro, self-service, mense, bar e pubblici
	esercizi, cinema, teatri, musei, pinacoteche, biblioteche e
	simili, impianti sportivi e ricreativi, palestre, sale ricrea-
	tive, agriturismo e altre strutture ricettive, centri sociali,
	culturali e sportivi, strutture di svago per anziani, minori e
	disabili, attività di "bed and breakfast", con possibilità di
	svolgere in essi attività di somministrazione di alimenti e
	bevande nonchè fornire servizi di prenotazione (affitta came-
	re);
	19) Pubblicare guide, carte, opuscoli e produrre, sviluppare e

	gestire qualsiasi altro mezzo di informazione atto a favorire	
	lo sviluppo e la conoscenza di tutte le attività suindicate;	
	20) Attività di coltivazioni agricole e produzione di prodotti	
	animali e servizi connessi, silvicoltura ed utilizzo di aree	
	forestali;	
	21) Produzione di prodotti alimentari compreso bevande;	
	22) Fabbricazione di carta e di prodotti di carta;	
	23) Servizi postali e attività di corriere;	
	24) Servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in	
	pensione, toelettatura, addestramento, custodia ecc.;	
	25) Attività di produzione cinematografica, di video e di pro-	
	grammi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;	
	26) Attività di noleggio;	
	27) Commercio elettronico di prodotti alimentari e non;	
	28) Attività non specializzate di lavori edili, compreso altri	
	lavori di completamento e di finitura degli edifici;	
	29) Produzione di energia elettrica da impianti alimentati da	
	fonti energetiche rinnovabili.	
	La società, ove necessario, si avvarrà di professionisti abi-	
	litati e richiederà tutte le autorizzazioni amministrative che	
	le disposizioni applicabili dovessero rendersi obbligatorie.	
	La società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e	
	privati, associazioni e organizzazioni, utili alla realizza-	
	zione degli scopi sociali anzidetti, partecipare a licitazione	
	e a trattative private, nonchè a gare d'appalto, se in posses-	

so dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel

	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della
	società.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-
	sentita dalla legislazione italiana.
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a
	quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modifica-
	zioni.
	Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori ammes-
	si in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro
	formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci
	non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale
	dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di uno (1) an-
	no il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano
	agli altri soci cooperatori.
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consi-
	glio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti
	previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone

fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate, ai sensi di legge.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con

	la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo
	competente che ha deciso l'adesione.
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-
	desse a migliore documentazione della domanda di ammissione.
	Si deve indicare inoltre:
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede
	di essere iscritto;
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
	Il socio è tenuto:
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni di-
	sciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legal-
	mente adottate dagli organi sociali,
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio
	mutualistico.
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli
	amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-
	ta a cura degli amministratori ai sensi di legge.
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni mo-
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione

	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossi-	
	ma successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 50,00 (cin-	
	quanta virgola zero zero). Il socio che durante la vita della	
	cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può	
	versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei	
	termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 10	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	

	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'a-
	spirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti
	e il prezzo pattuito per la cessione.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
	della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
	pria partecipazione e la società deve iscrivere l'acquirente
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio, ai sensi di
	legge.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione
	al tribunale.
	ART. 11
	VINCOLI SULLE QUOTE
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coopera-
	tiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci
	contraggano con la medesima.
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesi-
	mo.
	ART. 12
	PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano

perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 14

ESCLUSIONE

L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	
	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministra-	
	zione non consoni all'immagine e al buon nome della società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della	
	deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	ART. 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	

18 di 38

	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Ammi-
	nistrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esi-
	gibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti,
	esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla ri-
	serva ordinaria.
	TITOLO IV
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO
	ART. 17
	PATRIMONIO
	Il patrimonio sociale è costituito:
	- dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote
	sottoscritte dai soci;
	- dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle
	eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non
	rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio
	defunto;
	- dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali ap-
	porti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, do-
	nazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chi-
	unque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine
	del raggiungimento degli scopi sociali;
	- da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari ri-
	schi o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti
	previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie

	quote; dall'eventuale fondo sopraprezzo; riserve per i posses-
	sori di strumenti finanziari.
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello
	scioglimento.
	ART. 18
	CAPITALE SOCIALE
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di
	quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai li-
	miti consentiti dalle leggi vigenti.
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto
	costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c.
	del codice civile.
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nel-
	le forme previste dalla legge.
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-
	tivata degli amministratori.
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'eserci-
	zio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori
	convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capi-
	tale.

ART. 19

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge ed è sottoposto all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni nei casi previsti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi

- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 21

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento);

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (I-STAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà sta-

bilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22

ORGANI DELLA SOCIETA'

La società cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per

24 di 38

	COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della coopera-	
	tiva;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare	
	la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-	
	tori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla leg-	
	ge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto	
	richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%	
	(cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti spettanti alla to-	
	talità dei soci e delibera a maggioranza assoluta degli aventi	
	diritto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	

	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero
	dei soci partecipanti.
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni
	che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto so-
	ciale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si
	applicano i quorum di seguito previsti:
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibe-
	ra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più
	del 50% (cinquanta per cento) dei voti spettanti alla totalità
	dei soci.
	ART. 26
	DIRITTO DI VOTO
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano i-
	scritti ai sensi di legge da almeno novanta giorni. Il socio
	in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore
	della quota posseduta.
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in
	relazione all'ammontare della quota sottoscritta.
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il
	diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione

	allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del
	decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso,
	ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti
	spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in
	ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 c.c.
	ART. 27
	DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per i-
	scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla
	società. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto
	contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi
	sia espressamente indicato nella delega.
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni
	previste dall'art. 2539 c.c.
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
	nistrazione o dall'Amministratore Unico ed in sua assenza da
	persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea
	stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, an-
	che non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due
	scrutatori.
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le ele-
	zioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti

	soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto ovvero
	altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti
	interni.
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il si-
	stema del ballottaggio.
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
	ART. 28
	ASSEMBLEE SEPARATE
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la
	propria attività in più province ovvero se ha più di cinque-
	cento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un
	attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve
	prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi
	dell'articolo 2540 c.c.
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee se-
	parate sono demandate ai regolamenti interni.
	ART. 29
	ASSEMBLEE SPECIALI
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del dirit-
	to di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la
	disciplina delle assemblee speciali di categoria.

	CAPO II	
	L'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 30	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata alternativamente da un Amministrato-	
	re Unico o da un consiglio di amministrazione composto da un	
	numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque.	
	All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione	
	entro i limiti suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo indeterminato	
	sino a revoca e/o dimissioni e/o per un periodo non superiore	
	a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	ART. 31	
	COMPETENZE	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle	
	attività ed iniziative che la legge o lo statuto attribuiscono	
	alla competenza dell'assemblea e potrà acquistare o rimborsare	
	quote della cooperativa. L'amministratore, in occasione della	
	approvazione del bilancio di esercizio deve, nella relazione	
	sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co.	
	Spetta all'organo amministrativo:	

	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto so-
	ciale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
	- fissare le direttive per l'attività sociale;
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre
	all'approvazione dell'Assemblea;
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,
	se nominato, il direttore dell'azienda;
	- redigere i bilanci;
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-
	zione dell'Assemblea;
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di
	Credito ed altri Enti;
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
	- assumere lavori ed assegnarli;
	- convenire prezzi ed esigerli;
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed e-
	stinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su li-
	nee di credito;

	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare l'am-	
	montare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli or-	
	ganismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche	
	su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdiz-	
	ione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri	
	anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel prece-	
	denti punti alla sua competenza.	
	L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle	

attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

ART. 32

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è generale.

Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre all'amministratore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- b) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa;
- c) nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, ivi comprese operazioni bancarie.

CAPO III

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 33

COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477

	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non	
	partecipativi, la cooperativa è controllata da un organo di	
	controllo composto anche da tre membri effettivi e due sup-	
	plenti nominati dall'assemblea o alternativamente da un Revi-	
	sore Unico la quale ne determina il compenso tenuto conto del-	
	le tariffe professionali.	
	ART. 34	
	COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	I membri dell'organo di controllo, in occasione della approva-	
	zione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed eviden-	
	ziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle	
	leggi speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero organo di controllo è costituito da revisori contabi-	
	li iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	ART. 35	
	MODALITA' DI ELEZIONE	

	DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	La nomina dell'organo di controllo è determinata dall'assem-	
	blea sulla base delle maggioranze previste dal presente statu-	
	to.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più membri	
	dell'organo di controllo.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori	
	è riservata all'assemblea.	
	ART. 36	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina	
	dell'organo di controllo, il controllo contabile sulla società	
	può essere esercitato da un revisore contabile o da una socie-	
	tà di revisione iscritti nel registro istituito presso il Mi-	
	nistero della Giustizia.	
	L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea,	
	la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o	
	alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe profes-	
	sionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 37	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	

	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori si applicano le disposizioni previste dall'ar-	
	ticolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - Insolvenza - Liquidazione	
	ART. 38	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 39	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina-	
	rà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determi-	
	nandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 40	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attivi-	
	tà commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione co-	
	atta amministrativa.	

	ART. 41	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 42	
	La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti	
	la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero	
	quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del pre-	
	sente statuto ai punti 1), 2), 3).	
	In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove pre-	
	sente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine	
	di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da	
	imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere	
	verificato senza rilievi da una società di revisione.	
	ART. 43	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo am-	
	ministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponen-	
	doli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in as-	
	semblea.	
	ART. 44	

37 di 38

Certifico io sottoscritto, Dott. **Franco CAMPITELLI**, Notaio in Giulianova, iscritto nel distretto notarile di Teramo e Pescara, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Giulianova, li venti gennaio duemilasedici nel mio studio in via Quarnaro n. 20.
Firmato digitalmente: Franco CAMPITELLI Notaio